

Adunanza **ORDINARIA** di prima convocazione - Seduta Pubblica**Oggetto:**

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre alle ore 18:50 nella sala polivalente "Don Pino Puglisi" in Runzi, previa convocazione con avvisi scritti prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione del presente ordine del giorno risultano:

1 - CABERLETTI DR. PIETRO	P	8 - DE STEFANI THOMAS	P
2 - ZERI AMOR	P	9 - ANDREASI ELISA	A
3 - GENTINI LAURA	P	10 - PIVELLI GIUSEPPE	A
4 - VERTUANI SIMONE	P		
5 - CASAROTTO MATTEO	A		
6 - MAGARAGGIA CHIARA	P		
7 - DOLFINI LUCA	P		

TOTALE PRESENTI **7**TOTALE ASSENTI **3**

Assiste il DOTT. ESPOSITO GIUSEPPE in qualità di Segretario Comunale.

Il Dr. Caberletti Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sig.:

**Vertuani Simone, De Stefani Thomas, Dolfini Luca**

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L. e divenuta esecutiva il

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Esposito Giuseppe

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 28/12/2018

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Esposito Giuseppe

Lì, \_\_\_\_\_

Il Sindaco propone di accorpate la discussione dei punti da 6 a 10 dell'ODG come invertito, precedenti punti da 5 a 9.

Il Consiglio comunale approva all'unanimità.

Il sindaco illustra il contenuto delle proposte di deliberazione per poi passare alla votazione singolarmente;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale istituisce, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, l'Imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI in particolare i seguenti commi dello stesso articolo:

· il comma 677, così come precedentemente modificato dall'art.1, comma 679 della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) e successivamente dall'art.1, comma 28, L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che ha prorogato anche per il 2016 i vincoli dettati inizialmente solo ai fini dell'annualità 2014. Detto articolo stabilisce che:

- sia rispettato il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- i limiti massimi e l'aliquota massima possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, solo per i comuni che l'avevano applicata nel 2015;

· il comma 703, il quale prevede che l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

· il comma 707, il quale apporta modifiche ed integrazione all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

· il comma 708, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU) relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

VISTO l'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che l'Imposta municipale propria (IMU) non si applica:

a) al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) alle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari anche non residenti anagraficamente (art. 1 c. 15 L. 208/2015);

d) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

e) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

f) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'art. 2, comma 2, del D.L. 31.8.2013, n. 102 convertito dalla legge 28.10.2013, n. 124 che, in sostituzione del comma 9 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, dichiara esenti dall'IMU, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

CONSIDERATO che il comma 53 dell'art. 1 della legge 208/2015, integra il contenuto dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;

VISTO il comma 10 dell'art. 1 della legge 208/2015 che intervenendo sull'art. 13 del D.L. 201 del 2011, elimina la possibilità per i comuni, di assimilare all'abitazione principale quella concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado e con la lettera b) introduce una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso ai parenti entro il primo grado, in possesso di determinati requisiti;

RILEVATO che in sede di conversione del D.L. n. 47/2014, la Legge n. 80/2014 ha introdotto l'art. 9 bis il quale elimina, dall'anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute da cittadini italiani nel territorio e iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE) alle abitazioni principali, con conseguente esenzione d'imposta;

DATO ATTO che invece l'attuale formulazione dell'art. 13 comma 2 del D.L. prevede che, a partire dall'anno 2015, sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che reca modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dall'anno 2012;

VISTO il comma 3 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale, nel prevedere che la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ha attribuito ai comuni la facoltà di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

VISTI, in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- il comma 6, il quale prevede che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, misura che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale prevede che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento, per l'abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e per le relative pertinenze, misura che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

VISTO il comma 10 dello stesso articolo il quale, nel disciplinare le detrazioni dall'imposta e le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale, prevede che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, a prescindere dalla percentuale di possesso dell'unità immobiliare;
- la detrazione spetta anche per le unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (A.L.E.R.), regolarmente assegnate;

VISTO il comma 13-bis dello stesso articolo, come modificato dall'art. 10, comma 4 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013:

- il versamento della prima rata è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente;
- il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base della deliberazione di approvazione delle aliquote pubblicata sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre;

VISTO l'art. 1, comma 380, della legge della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di stabilità 2013" il quale prevede che dal 2013:

- è soppressa la riserva allo Stato della metà del gettito derivante dagli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali;
- è istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato applicando l'aliquota base dello 0,76 per cento, con facoltà per i comuni di aumentare l'aliquota base sino a 0,3 punti percentuali, con diritto al relativo gettito d'imposta;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 - comma 13 - della legge n. 208/2016 a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504/1992, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ossia ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Sono altresì esenti i terreni:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448/2001;
- c) a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con Deliberazione C.C. n. 19 del 22.07.2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA

- la Deliberazione C.C. n. 9 del 27.04.2016, esecutiva ai sensi di legge - con la quale sono state determinate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016;
- la Deliberazione C.C. n. 7 del 29.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017;
- la Deliberazione C.C. n. 12 del 13.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018;

RILEVATO CHE il comma 37 della Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di bilancio 2018) prevedeva che il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016, già confermato per il 2017, venisse disposto anche per tutto il 2018 mentre non si hanno ancora notizie di proroga del blocco per il 2019 dato che è in fase di definizione ed approvazione la legge di bilancio 2019;

RITENUTO di confermare per l'anno d'imposta 2018, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, in attesa delle determinazioni che saranno assunte con la legge di bilancio 2019;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 9, comma 7 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il quale prevede che per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applica la normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e l'art. 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006,

n. 296;

PRESO ATTO che la normativa in materia di imposta municipale propria non ha inciso sulla facoltà attribuita ai comuni di determinare periodicamente i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili;

VISTO l'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali è stabilito entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 07.12.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2018, n. 292, che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

DATO ATTO, pertanto, che le aliquote che con la presente si approvano possono essere eventualmente variate entro il 28.02.2019 termine entro il quale si disporrà di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in quanto la legge di bilancio per l'anno 2019, che disciplina tale aspetto, sarà stata approvata;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 4, comma 5 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013:

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- le aliquote deliberate producono effetto dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che l'invio della deliberazione al Dipartimento avvenga entro il 21 ottobre, e la pubblicazione nel sito informatico avvenga entro il 28 ottobre;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTI:

- \_ lo Statuto Comunale;
- \_ il Regolamento comunale di contabilità;
- \_ il D. Lgs 18/8/2000, n. 267;

Il Sindaco- Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Sindaco-Presidente, udito l'intervento dei consiglieri Zeri, Dolfini e Magaraggia, atteso che nessun altro dei Consiglieri comunali ha chiesto di intervenire, dichiara chiusa la discussione e, alle ore 19:40, pone in

votazione la deliberazione avente ad oggetto "DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019 ", che espressa per alzata di mano ottiene il seguente risultato accertato dai Consiglieri Comunali scrutatori:

Consiglieri presenti n. 7 (sette)

Consiglieri votanti n. 7 (sette),

Voti favorevoli n. 7 (sette),

Voti contrari n. ==,

Voti astenuti n. ==,

### **DELIBERA**

1. La premessa narrativa forma parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;
2. di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno d'imposta 2019, come approvate con atto consiliare n. 20 del 03/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, e a sua volta confermate con delibera del consiglio comunale n. 8 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, nonché a sua volta confermate con delibera del consiglio comunale n. 7 del 29/03/2017 e n. 12 del 13.03.2018 esecutive ai sensi di legge, per quanto non modificato da disposizioni normative;
3. di determinare in € 200,00 la misura della detrazione d'imposta prevista dal comma 10 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;
4. di dare atto che le presenti aliquote possono essere comunque modificate entro il 28 febbraio 2019 in quanto non si hanno ancora notizie di proroga del blocco delle aliquote per il 2019 mentre il Decreto del Ministero dell'Interno 07.12.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2018, n. 292, ha già differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet comunale.
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), entro il termine del 14 ottobre così come disposto dall'art. 13, commi 13 bis e 15 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la necessità dell'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 per il 31.12.2018 e l'urgenza di dare esecuzione al deliberato,

Con separata votazione palese espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato accertato dai Consiglieri Comunali scrutatori:

Consiglieri presenti n. 7 (sette)

Consiglieri votanti n. 7 (sette),

Voti favorevoli n. 7 (sette),

Voti contrari n. ==,

Voti astenuti n. ==,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del TUEL approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267.



**COMUNE DI BAGNOLO DI PO**  
**PROVINCIA DI ROVIGO**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 50 del 19/12/2018

Settore: AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

Proponente: ESPOSITO GIUSEPPE

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019

**PARERI** espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dall'art.3 comma 1 lett. B, del D.L. 10 ottobre 2012 n.174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 19/12/2018

RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETE  
F.to SPIRANDELLI SIMONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità contabile

Bagnolo di Po, lì 19/12/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO  
F.to SPIRANDELLI SIMONE

**Oggetto:**  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caberletti Dr. Pietro

F.to Esposito Dott. Giuseppe

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Nr. Registro di Pubblicazione 24

Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line dal 15.01.2019 al 30.01.2019.

Lì, 15.01.2019

IL MESSO COMUNALE F.to: Cadore Daniele

---

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 15.01.2019 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per tutto il periodo di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Esposito Dott. Giuseppe

---

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

È copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 15/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Esposito Dott. Giuseppe



**COMUNE DI \_BAGNOLO DI PO**

Provincia di ROVIGO

**L'ORGANO DI REVISIONE**

**PARERE N. 31 / 2018**

**OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI**

La scrivente Revisore, procede al parere sulle seguenti proposte di deliberazione del Consiglio Comunale:

- Proposta di conferma aliquota addizionale comunale irpef anno 2019;
- Proposta di conferma delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2019;
- Proposta di conferma delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2019;
- Approvazione relazione e piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti anno 2019;
- Determinazione delle tariffe e delle scadenze per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) anno 2019;

Il revisore, esaminate le bozze di delibera,

- visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'area economico- finanziaria;
- visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari

**Esprime**

Per quanto di propria competenza parere favorevole alle proposte di adozione delle deliberazioni consiliari citate in premessa

Treviso 27.12.2018

Il Revisore  
Dr.ssa Antonella Bettiol

